



24637-21

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

TERZA SEZIONE PENALE

Composta da

Giulio Sarno - Presidente -
Elisabetta Rosi
Angelo M. Socci
Claudio Cerroni - Relatore -
Antonio Corbo

Sent. n. sez. *617*
UP - 19/02/2021
R.G.N. 16714/2020

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

(omissis) , nato a (omissis)

avverso la sentenza del 13/01/2020 del Tribunale di Grosseto

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Claudio Cerroni;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Fulvio Baldi, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 13 gennaio 2020 il Tribunale di Grosseto ha condannato (omissis) , quale committente di lavori eseguiti in comune di (omissis), alla pena di euro mille di ammenda per il reato di cui agli artt. 93 e 95 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.

2. Avverso la predetta decisione è stato proposto ricorso per cassazione articolato su due motivi di impugnazione.

2.1. Col primo motivo il ricorrente, osservando che la fattispecie doveva comprendersi nell'ipotesi di cui agli artt. 93 e 94 del d.P.R. 380 cit., trattandosi

di lavori iniziati senza preavviso scritto allo sportello unico e senza autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico della Regione, ha eccepito l'intervenuta prescrizione del reato. In specie si trattava di reato permanente, e la permanenza cessava al termine dei lavori, ossia nel 2009 come era emerso in sede istruttoria. Mentre nel 2019 era stata depositata la variante in sanatoria postuma.

In ogni caso, tenuto altresì conto della distribuzione degli oneri probatori in mancanza di data certa, il reato doveva considerarsi prescritto anche nel caso in cui fosse stato dato credito alla ricostruzione operata del Tribunale, che aveva fissato la data di conclusione dei lavori tra il 2010 e il 2016. Né poteva essere accettato uno spostamento del *dies a quo* in relazione agli eventuali tardivi controlli dell'Amministrazione.

2.2. Col secondo motivo, quanto all'applicazione del principio del *favor rei* avuto riguardo all'applicazione della norma di cui all'art. 157 cod. pen., il ricorrente ha rilevato che non poteva essere attribuito valore confessorio - quanto alla data di esecuzione - alle dichiarazioni del tecnico incaricato dall'imputato, che in ogni caso non aveva preso parte ai lavori e non ne era stato direttore, rispetto a chi vi aveva partecipato e aveva constatato la realizzazione dell'opera.

3. Il Procuratore generale ha concluso nel senso dell'inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

4. Il ricorso è inammissibile.

4.1. I due motivi, strettamente connessi dal punto di vista logico, possono essere esaminati congiuntamente.

Al riguardo questo Collegio infatti ritiene di condividere l'orientamento ormai sicuramente maggioritario, in sé astrattamente ribadito tra l'altro dallo stesso ricorrente, in forza del quale, in tema di legislazione antisismica, i reati di omessa denuncia dei lavori e presentazione dei progetti e di inizio dei lavori senza preventiva autorizzazione hanno natura di reati permanenti, la cui consumazione si protrae sino a che il responsabile, rispettivamente, non presenti la relativa denuncia con l'allegato progetto, non termini l'intervento oppure non ottenga la relativa autorizzazione (Sez. 3, n. 26836 del 08/09/2020, Ofria, Rv. 279882; Sez. 3, n. 29737 del 04/06/2013, Vella, Rv. 255823; Sez. 3, n. 12235 del 11/02/2014, Petrolo, Rv. 258738; Sez. 3, n. 1145 del 08/10/2015, dep. 2016, Stabile, Rv. 266015).

Nell'applicazione della legislazione antisismica, infatti, costituiscono reato permanente non solo le omissioni penalmente sanzionate concernenti le c.d.

prescrizioni tecniche, nelle quali la permanenza non cessa con l'esaurimento dell'attività edilizia, ma anche quelle riguardanti adempimenti relativi al controllo dell'attività costruttiva, come l'avviso dell'esecuzione dei lavori e la presentazione del relativo progetto al sindaco e all'ufficio tecnico della regione o all'ufficio del genio civile. La formulazione del testo normativo, che parla di preavviso scritto ed esige, quindi, anche il deposito preventivo, in allegato, del progetto dell'edificio che si intende costruire, vale a individuare il momento consumativo del reato, non già la cessazione dell'obbligo di consentire il controllo dell'attività costruttiva anche dopo il suo inizio, controllo che risponde a indiscutibili esigenze di pubblico interesse, sicché deve ritenersi che alla consumazione del reato segua la permanenza dell'omissione criminosa finché l'adempimento dell'obbligo non si esaurisca, cioè almeno fino all'esaurimento dell'attività costruttiva (così, in motivazione, Sez. 3, n. 12235 cit.).

4.1.1. In tal senso, del tutto condivisibile è il rilievo del Tribunale, secondo il quale la presentazione della fine dei lavori a firma del tecnico incaricato - in tal modo considerandosi concluso l'intervento edilizio nel suo complesso, ivi comprese quindi le varianti in corso d'opera per le quali erano intervenute le omissioni, varianti che hanno condotto alla realizzazione di un intervento edilizio modificativo del progetto originario, cfr. pag. 1 della sentenza impugnata - risaliva al 26 ottobre 2018, unico elemento di oggettivo e sicuro riscontro, ed in proposito l'intera vicenda è emersa in esito alla richiesta di accertamento in conformità in sanatoria successivamente presentata in data 17 gennaio 2019, in cui si dava atto dell'omesso deposito della variante strutturale.

Al riguardo, non è stato neppure specificamente censurato il passaggio argomentativo del primo Giudice, che aveva espressamente definito "*vaghe ed imprecise*" le dichiarazioni dei testi a discarico in relazione alla fine dei lavori, fatta da costoro risalire agli anni 2008-2009.

4.2. Da un lato pertanto non vi è contestazione quanto alla condotta omissiva del ricorrente, dall'altro è stato dato conto dell'esaurimento dell'attività costruttiva solamente con la dichiarazione del 2018. Tutto ciò, naturalmente, anche a prescindere dall'orientamento giurisprudenziale, parimenti richiamato dal primo Giudice, secondo cui, in tema di legislazione antisismica, i reati di omessa denuncia dei lavori e presentazione dei progetti e di inizio dei lavori senza preventiva autorizzazione scritta dell'ufficio competente hanno natura di reati permanenti, la cui consumazione si protrae sino a quando il responsabile non presenta la relativa denuncia con l'allegato progetto ovvero sino alla data della sentenza di condanna in primo grado (Sez. 3, n. 2209 del 03/06/2015, dep. 2016, Russo e altro, Rv. 266224).

4.2.1. Né infine rileva l'evidente salto grafico tra le pagg. 10 e 11 tanto del ricorso originale quanto delle relative copie, atteso che rimane comprensibile il

contenuto della doglianza del ricorrente, che si è comunque riportato alle dichiarazioni testimoniali che, in tesi, avrebbero indicato quantomeno la data del 2009 come quella di esecuzione dei lavori (v. *supra*, quanto al giudizio ivi attribuito dal Tribunale a tali dichiarazioni).

5. L'impugnazione, pertanto, è complessivamente – e manifestamente – infondata sotto tutti i profili, conseguendone l'inammissibilità del ricorso.


5.1. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma il 19/02/2021

Il Consigliere estensore
Claudio Cerroni



Il Presidente
Giulio Sarno

